

**POLIZZA CONVENZIONE
2014 - 2015
RELATIVA ALLA ASSICURAZIONE DEL PARACADUTISMO
NORME CHE REGOLANO LA CONVENZIONE**

PREMESSA

Le condizioni contenute nella presente assicurazione riguardano unicamente la pratica del paracadutismo disciplinato dal DPR 566/88 e dal D.M 467T e/o da eventuali ulteriori disposizioni di legge e regolamentazioni in materia, nonché l'attività prevista e regolamentata dalla circolare SME 1400/1299 "Norme per lo svolgimento dell'attività aviolancistica di interesse militare" ed. 1998 e successive AA VV dello Stato Maggiore Esercito Ispettorato delle Armi di Fanteria e Cavalleria

A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Tra la Spett.le Associazione Sportiva Paracadusti Versilia, in seguito denominata " Contraente " la quale agisce nell'interesse degli Aderenti e Unipolsai Divisione La Fondiaria, in appresso denominata "Società", viene stipulata la seguente convenzione per l'assicurazione dei seguenti rischi:

- Infortuni di Paracadutisti, Allievi Paracadutisti, e piloti Tandem
- Responsabilità civile verso Terzi di Paracadutisti, Allievi Paracadutisti e piloti Tandem

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come previsto dall'art. 1891 del C.C.

B) CONTRAENZA DELLA CONVENZIONE

La Contraente è da intendersi la Spett.le Associazione Sportiva Paracadutisti Versilia

C) GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti interessate riconoscono che la gestione della presente convenzione e dei certificati di assicurazione ad essa relativi, è affidata alla Agenzia di Pisa Centro della Unipolsai divisione La Fondiaria. Di conseguenza tutte le comunicazioni e le incombenze alle quali le parti sono tenute, fatta eccezione per la disdetta, saranno valide anche se effettuate tramite l'Agenzia, fermo restando che dovranno essere in forma scritta.

D) Durata della CONVENZIONE

La presente polizza convenzione ha durata di 1 anno, con effetto dalle ore 24,00 del 15/03/2014 e termina alle ore 24,00 del 15/03/2015 senza tacito rinnovo.

E) I termini di recesso dalla Convenzione sono quelli previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione delle coperture di Responsabilità civile verso terzi e degli Infortuni allegate.

F) Modalità di assicurazione

La Società si impegna a prestare le coperture assicurative relative ai rischi previsti dalle condizioni tutte che seguono, per i singoli assicurati mediante emissione di Certificati di Assicurazione in applicazione alla presente Convenzione

- Assicurato : Paracadutista, Allievo paracadutista, Pilota Tandem
- Assicurato : Scuola di paracadutismo

G) TABELLA PREMI, GARANZIE, MASSIMALI E PREMIO ASSICURATIVO: Descrizione delle singole garanzie con indicazione dei capitali assicurati o del massimale garantito (visibili sul sito www.pegasoparacadutisti.it)

H) ADESIONI: per aderire alla polizza ogni singolo assicurato dovrà fare l'adesione on line sul sito www.pegasoparacadutisti.it ed inviare via mail o fax copia del pagamento effettuato; la copertura assicurativa è valida dal momento del pagamento.

I) PREMIO

L'assicurato dovrà versare alla Agenzia di assicurazioni Unipolsai Divisione La Fondiaria di Trimboli Alessandro SAS l'importo fissato per la combinazione prescelta mediante bollettino di c/c postale su c/c 13922562 oppure bonifico bancario presso Cassa di Risparmio di Carrara – intestato a Trimboli Alessandro SAS Agente Unipolsai Assicurazioni; CODICE IBAN: IT53E0611014005000001387280.

J) CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE:

A seguito dell'adesione sul sito www.pegasoparacadutisti.it, l'Agenzia invierà via mail, o a richiesta per posta ordinaria, il certificato di adesione con i dati dell'assicurato.

K) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

L) DEFINIZIONI COMUNI ALLE GARANZIE PRESTATE

Lanci speciali : sono considerati speciali, così come definiti dalle norme di legge, i lanci in tandem agonistici, di pubblico spettacolo, notturni, di alta quota nonché i lanci effettuati con atterraggio intenzionale in acqua o a meno di 500 metri da corsi o specchi d'acqua pericolosi.

Allievo Paracadutista : aspirante paracadutista, munito delle condizioni previste dalla legge partecipante ad un corso di paracadutismo presso una struttura autorizzata, per il conseguimento della licenza di paracadutismo (ai sensi del DPR 566/88 e del D.M. 467 T 25.06.1992 o del Brevetto di Paracadutismo ai sensi della circolare SME 1400/1229.

Paracadutista : la persona – titolare della licenza di cui all'art. 59 del D.P.R 18/11/1998 n. 566 o di titolo equivalente estero, ovvero di addestramento per il conseguimento della stessa – che effettua lanci da aeromobili in volo;

Pilota tandem : il paracadutista abilitato al trasporto di un passeggero;

M) ALLEGATI

Alla presente convenzione si allegano:

- **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI**
- **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE**
- **CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE**
- **TABELLE COMBINAZIONI COPERTURE E PREMI**

Gli allegati che fanno parte integrante della presente Convenzione relativi alla polizza di **RESPONSABILITA' CIVILE TERZI** ed alla **POLIZZA INFORTUNI** con l'indicazione delle garanzie prestate a favore dei singoli paracadutisti aderenti, possono essere consultate sul sito internet www.pegasoparacadutisti.it

Polizza N° 0180.5105307.68 Agenzia di PISA CENTRO Sostituisce la Polizza N°

Contraente ASSOCIAZIONE SPORTIVA PARACADUTISTI VERSILIA (Cod. Fisc./part. IVA) 94008220462.

Domiciliato in PIETRASANTA – VIA UMBRIA 3 c.a.p 55045

Assicurato ASSOCIAZIONE SPORTIVA PARACADUTISTI VERSILIA . (Cod. Fisc./part. IVA) 94008220462

Domiciliato in PIETRASANTA – VIA UMBRIA 3c.a.p. 55045

Durata dell'assicurazione: dalle ore 24 del **15/03/2014** alle ore 24 del **15/03/2015**

SOMME MASSIME ASSICURATE € 100.000,00 sia per il caso di MORTE che per il caso di INVALIDITA' PERMANENTE

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO (v. art. 3)

L'Assicurato non soffre delle seguenti affezioni:

alcolismo, tossico dipendenza,
sindromi organiche cerebrali, disturbi
schizofrenici, disturbi paranoici,
forme maniaco depressive
difetti fisici, mutilazioni, malattie

ATTIVITA' DI VOLO DICHIARATE (v. art. 1)

Paracadutista
Passeggero

LIMITI TERRITORIALI

Europa con l'esclusione dei Paesi soggetti all'Embargo O.N.U.

INDICE

CONDIZIONI GENERALI

- Art . 1 – Oggetto dell'assicurazione
- Art . 2 – Rischi esclusi
- Art . 3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art . 4 – Aggravamento – Diminuzione del rischio
- Art . 5 – Altre assicurazioni
- Art . 6 – Pagamento del premio – Decorrenza dell'assicurazione
- Art . 7 – Variazioni nella persona del Contraente
- Art . 8 – Variazioni nel numero delle persone assicurate

- Art . 9 – Morte
- Art . 10 – Invalidità permanente
- Art . 11 – Inabilità temporanea
- Art . 12 – Franchigie
- Art . 13 – Denuncia dell'infortunio e obblighi del Contraente o dell'Assicurato
- Art . 14 – Determinazione dell'indennizzo – Perizia contrattuale
- Art . 15 – Recesso dal contratto
- Art . 16 – Surrogazione
- Art . 17 – Imposte e tasse
- Art . 18 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

DEFINIZIONI

Ai sotto indicati termini si attribuisce il seguente significato:

- 1) **Aeromobile:** la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti.
- 2) **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- 3) **Beneficiario:** gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
- 4) **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- 5) **Franchigia:** l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.
- 6) **Inabilità Temporanea:** la perdita temporanea a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle sue ordinarie attività.
- 7) **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- 8) **Invalidità Permanente:** la perdita definitiva a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
- 9) **Passeggero:** ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo o dell'esercente dell'aeromobile, esclusi i membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio.
- 10) **Personale di volo:** membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio, ai sensi delle norme vigenti.
- 11) **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.
- 12) **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- 13) **Società:** l'impresa assicuratrice.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art . 1 - Oggetto dell'assicurazione

1.1 L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca, nello svolgimento delle attività dichiarate in Frontespizio, dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso.

1.2 E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali, per conseguenza, abbiano determinato la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.

1.3 La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio.

1.4 Sono considerati infortuni anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;

- c) l'annegamento;
- d) l'assideramento o il congelamento;
- e) i colpi di sole o di calore.

1.5 A parziale deroga dell'art. 1900 c.c., l'assicurazione comprende anche gli infortuni imputabili a colpa grave dell'Assicurato .

1.6 In caso di incidente aeronautico l'assicurazione comprende anche gli infortuni che l'Assicurato subisca al di fuori dell'aeromobile. La presente copertura cessa al completamento delle operazioni di soccorso.

Art . 2 - Rischi esclusi

2.1 Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- a) avvenuti su apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo;
- b) avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;
- c) avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, e delle relative prove preparatorie;
- d) imputabili in tutto o in parte a dolo dell'Assicurato o del beneficiario .
- e) causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell'Assicurato;
- f) causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- g) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);

2.2 sono altresì esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o altra Autorità nazionale o locale;
- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell'Esercente.

Art . 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 4 - Aggravamento - Diminuzione del rischio

4.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..

4.2 In conformità a quanto stabilito dall'art. 522 cod. nav., ove applicabile, la Società non risponde se, per fatto del Contraente o dell'Assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato.

4.3 Ogni cambiamento delle attività di volo dichiarate in Frontespizio che aggravi il rischio deve essere comunicato, non appena possibile, alla Società.

4.4 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art . 5 - Altre assicurazioni

Ai sensi dell'art. 1910 c.c., l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio devono essere comunicate dal Contraente o dall'Assicurato per iscritto alla Società.

Art . 6 - Pagamento del premio – Decorrenza dell'assicurazione

6.1 L'intero premio convenuto o, nel caso di premio rateato, la prima rata di esso devono essere pagati all'atto della conclusione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite. L'avvenuto pagamento del premio deve risultare da regolari quietanze emesse dalla Società.

6.2 L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Frontespizio se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c..

6.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.

Art . 7 - Variazioni nella persona del Contraente

7.1 In caso di alienazione dell'Azienda o di parte delle sue attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.

7.2 Nel caso di fusione della società contraente il contratto continua con la società incorporante o con la nuova società che risulta dalla fusione.

7.3 Nei casi di trasformazione, di cambiamenti di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

7.4 Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, dal Contraente alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

Art . 8 - Variazioni nel numero delle persone assicurate

8.1 Il Contraente ha la facoltà di aggiungere ovvero di escludere altre persone rispetto a quelle assicurate. Non potranno comunque essere escluse le persone colpite da un infortunio che comporti un indennizzo e/o spese a carico della Società.

8.2 Nel caso di assicurazione anonima della persona occupante il posto, il Contraente ha la facoltà di aggiungere ovvero di escludere altri posti rispetto a quelli in garanzia.

L'esclusione non potrà essere esercitata qualora uno dei posti in garanzia risulti colpito da un sinistro che comporti un indennizzo e/o spese a carico della Società.

8.3 Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione stessa o, se successivo, dal giorno indicato dal Contraente.

8.4 Il Contraente dovrà corrispondere, entro 15 giorni dalla richiesta della Società, la differenza di premio per le persone aggiunte. In mancanza, l'assicurazione relativa alle persone aggiunte è sospesa dalle ore 24 del 15° giorno e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene corrisposta la differenza di premio.

8.5 Il premio da corrispondere per le persone aggiunte e quello da restituire per le persone escluse sarà determinato in accordo con la Società.

Art . 9 - Morte

9.1 Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato.

9.2 L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari o agli aventi diritto soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Art . 10 - Invalidità permanente

10.1 Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, la Società corrisponde la somma assicurata.

10.2 Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato in base ai valori delle menomazioni calcolati secondo parametri oggettivi che costituiscono parte integrante della presente polizza.

10.3 Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro.

10.4 Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

10.5 Nel caso in cui l'infortunio abbia come conseguenza un'invalidità permanente, non determinabile sulla base dei parametri oggettivi richiamati al punto 10.2, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

10.5.1 nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle previste dai parametri oggettivi richiamati al punto 10.2, le percentuali sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;

10.5.2 nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

10.6 La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei parametri oggettivi richiamati al punto 10.2, e dei criteri sopra menzionati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Art . 11 - Franchigie

L'indennità liquidata per ciascun sinistro, da cui derivi un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea, sarà corrisposta tenuto conto della franchigia eventualmente stabilita nelle Condizioni Particolari.

Art . 12 - Denuncia dell'infortunio e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

12.1 In caso di infortunio, il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto di quest'ultimo, devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando lo stesso si è verificato, ai sensi dell'art. 1913 c.c..

12.2 L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia dell'infortunio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c..

12.3 La denuncia dell'infortunio deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

12.4 Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.

12.5 Il Contraente, l'Assicurato o, in caso di morte di quest'ultimo, i beneficiari devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari.

Art . 13 - Determinazione dell'indennizzo - Perizia contrattuale

Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis C.C.

13.1 L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

13.2 Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità sono demandate ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio, in base al luogo di riunione del Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

13.3 Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

13.4 Il Collegio medico ha la facoltà di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio ha altresì facoltà di concedere una provvisoria sull'indennizzo.

13.5 Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti fra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

13.6 I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

13.7 Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo.

Art . 14 - Recesso dal contratto

Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso esercitato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

Art . 15 - Surrogazione

La Società, fatta salva l'eventuale rinuncia indicata in Frontespizio, ha il diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell'infortunio, ai sensi dell'art. 1916 c.c.

Art . 16 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art . 17 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

17.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

17. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

CONDIZIONI PARTICOLARI

che prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali esposte in polizza:

1) Descrizione del rischio

La Società presta l'assicurazione, nei limiti dei capitali previsti dalla combinazione prescelta, per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante la pratica del "Paracadutismo" e cioè:

- a) Durante lanci di scuola, lanci di addestramento e/o allenamento, lanci ordinari, lanci speciali, previsti e regolamentati da uno o più dei seguenti enti: Ministero dei Trasporti, Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (E.N.A.C.), Federation Aeronautique Internationale (F.A.I.), Associazione Nazionale paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.), Aero Club d'Italia e suoi federati, Contraente, altri Enti, Organismi, Associazioni che legittimamente gestiscano o organizzino attività paracadutistica;
- b) Durante i lanci previsti e regolamentati dalla circolare 1400/1229 "Norme per lo svolgimento dell'attività aviolancistica dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) di interesse militare" ed.1998 e successive, Ispettorato delle Armi dell'Esercito;
- c) Durante i lanci di competizione e di allenamento alla competizione quando questa sia prevista o di tipo previsto da uno degli Enti di cui al precedente punto a), inclusi i tentativi di primato;
- d) Durante i lanci da mongolfiera, purchè effettuati nel rispetto della normativa vigente;
- e) Durante i lanci con paracadute biposto (tandem)
- f) Durante i lanci effettuati applicando la tecnica Accelerated Free Fall (A.F.F.)
- g) Durante i lanci in cui vi è il trasposto in volo di oggetti (apparecchi per videofotoriprese, tavole per sky surf, ecc);
- h) Durante i voli (come passeggero) effettuati a bordo di velivoli militari o civili per portarsi a quota di lancio, anche se i voli iniziano da una località che non sia quella sulla quale sarà effettuato il lancio stesso, nonché durante i voli di ritorno in caso di mancato lancio; l'assicurazione è valida anche durante i voli (come passeggero) di ambientamento e durante i voli antecedenti e susseguenti ai lanci.

La copertura assicurativa è inoltre valida:

-per gli infortuni conseguenti a lanci accidentali e/o effettuati in condizioni di emergenza;

-per gli infortuni ad urto o collisione in volo con aeromobile o a scontro in volo tra paracadutisti o con loro equipaggiamento o parte di esso.

Tutte le attività sopra descritte potranno essere svolte con qualsiasi tipo di paracadute, purché il paracadute sia contemporaneamente munito dell'obbligatorio paracadute ausiliario regolarmente omologato e/o certificato dalla Casa Costruttrice o da altro Ente in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente; per i lanci in acqua il

paracadutista dovrà essere equipaggiato di un sistema individuale idoneo al galleggiamento.

Resta convenuto che i lanci devono essere effettuati da quote:

- Superiori ai 400 metri sul livello del suolo per i lanci effettuati sotto controllo militare (eccetto i lanci accidentali e quelli effettuati in condizioni di emergenza)
- Superiori ai 750 metri sul livello del suolo per gli altri lanci (eccetto i lanci accidentali e quelli effettuati in condizioni di emergenza)

2) TIPOLOGIA DI COPERTURA SCELTA

La garanzia vale esclusivamente per il rischio di Morte ed il rischio di Invalidità Permanente come da attestazione rilasciata dalla Società o dall'Agenzia con il Certificato di Assicurazione.

Relativamente alla garanzia " tutela legale ", questa verrà fornita direttamente dall'avvocato dell'Agenzia.

3) FRANCHIGIA SULL'INVALIDITA' PERMANENTE

Con riferimento all'art. 11 "Franchigie" ed a parziale deroga dell'art. 10 "Invalidità Permanente" delle Condizioni Generali, la liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità:

Non si darà luogo all'indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% dell'invalidità permanente totale; se essa invece risulterà superiore al 3% dell'invalidità totale , l'indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente.

Emesso in TRIPLIO esemplari ...PISA. li, 17/03/2014

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art . 13 (Determinazione dell'indennizzo - Perizia contrattuale)

Art . 14 (Recesso dal contratto)

Clausola n. 1/INFCUMUL2008 - Regolazione del premio (ove espressamente adottata)

IL CONTRAENTE

Il Sottoscritto dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto dalla Società la NOTA INFORMATIVA, redatta ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

IL CONTRAENTE

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
DEL PARACADUTISTA**

Polizza N° 0180.5105308.66
Polizza N°

Agenzia di **PISA CENTRO** Sostituisce la

Contraente ASSOCIAZIONE SPORTIVA PARACADUTISTI VERSILIA (Cod. Fisc./part.
IVA) 94008220462

Domiciliato in PIETRASANTA VIA UMBRIA 3 c.a.p 55045

Assicurato...ASSOCIAZIONE SPORTIVA PARACADUTISTI VERISILIA (Cod.
Fisc./part. IVA) ..94008220462

Domiciliato.. in PIETRASANTA – VIA UMBRIA 3 c.a.p 55045

Durata dell'Assicurazione: dalle ore 24 del **15/03/2014** alle ore 24 del **15/03/2015**

Assicurazioni prestate:

l) responsabilità del paracadutista

Massimale

L'assicurazione vale fino al massimale di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila)
per ogni ASSICURATO, per ogni sinistro e per anno assicurativo.

L'AGENTE

.....

DEFINIZIONI

Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:

1. **Aeromobile:** la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti.
2. **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
3. **Contraente:** il soggetto che stipula il contratto.
4. **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
5. **Lanci speciali:** sono considerati speciali, così come definiti dalle vigenti norme di legge, i lanci in tandem, agonistici, di pubblico spettacolo, notturni, da alta quota nonché i lanci effettuati con atterraggio intenzionale in acqua o a meno di 500 metri da corsi o specchi di acqua pericolosi.
6. **Manifestazione aerea:** l'avioraduno, la mostra aeronautica o la manifestazione di volo a vela o di aeromodellismo autorizzata dalle competenti autorità vi sia o meno l'esibizione di apparecchi in volo.
7. **Massimale:** il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione.
8. **Organizzatore di manifestazioni aeree:** il soggetto che assume l'incarico di organizzare la manifestazione aerea e che viene a ciò autorizzato dalle competenti autorità.
9. **Paracadutista:** la persona - titolare della licenza di cui all'art. 59 del DPR 18/11/1988 n. 566 ovvero in addestramento per il conseguimento della stessa – che effettua lanci da aeromobili in volo.
10. **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.
11. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
12. **Società:** l'Impresa assicuratrice.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in Frontespizio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti nelle Condizioni Speciali, per:

- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o deterioramento di cose.

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b).

Art. 3 - Rischi esclusi

La Società non risponde:

I - dei danni verificatisi in occasione di:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
- a) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- b) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile impiegato per lo svolgimento delle attività assicurate (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), che siano attuati da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell'Esercente;

II - dei danni causati da:

- a) trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche.

Art. 4 - Limiti territoriali

- 4.1 L'assicurazione vale entro i limiti geografici dell'Europa e dei Paesi mediterranei, nonché entro i limiti territoriali della Giordania, delle Isole Canarie e di Madeira e fra detti Paesi e territori

- 4.2 L'assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art. 3.

Art. 5 - Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio

- 5.1 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio successive.
- 5.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.
- 5.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti da specifica Clausola di regolazione del premio.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

- 6.1 L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
- 6.2 Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- 7.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 cod. civ..
- 7.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
- 7.3 L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.

Art. 8 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato

- 8.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:
- a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di cui al precedente art. 7;
 - b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.
- 8.2 Se l'inosservanza dell'obbligo di avviso di cui al precedente art. 7 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

- 9.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

- 9.2 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
- 9.3 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 10 - Recesso dal contratto - Anticipata risoluzione

- 10.1 Qualora l'Assicurato sia un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c., dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni.
- 10.2 Nei casi di recesso previsti dal precedente punto 10.1 ed in tutti gli altri casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

Art. 11 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

- 12.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
- 12.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

CONDIZIONI SPECIALI

Art . 1 – Descrizione del rischio

L'assicurazione vale, nei limiti del massimale di garanzia, durante:

- Lanci di scuola, lanci di addestramento e/o allenamento, lanci ordinari, lanci speciali, previsti e regolamentati da uno o più dei seguenti Enti: Ministero dei Trasporti, Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (e.N.A.C.), Federation Aeronautique Internationale (F.A.I.), Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.), Aero Club d'Italia e suoi federati, Contraente, altri Enti, Organismo, Associazioni che legittimamente gestiscano o organizzino attività paracadutistica;
- I lanci previsti e regolamentati dalla circolare SME 1400/1299 "Norme per lo svolgimento dell'attività aviolancistica di interesse militare" ed. 1998 e successive AA VV dello Stato Maggiore Esercito Ispettorato delle Armi di Fanteria e Cavalleria;
- Per i danni cagionati a terzi o a beni di terzi dal momento dell'imbarco all'arrivo a terra, anche se non è stato effettuato il lancio, compresi gli urti e le collisioni in volo contro aeromobili o scontri tra paracadutisti in volo, dalla persona dell'assicurato o del suo equipaggiamento.

L'assicurazione vale inoltre:

- Per i lanci effettuati con tecnica di caduta libera accelerata denominata "AFF" (Accelerated Free Fall)
- Per i lanci effettuati con paracadute biposto denominato "tandem" esclusi i danni cagionati ai trasportati e/o all'allievo paracadutista;
- Per i lanci di discipline di paracadutismo che richiedano il trasporto in volo di oggetti (apparecchi per videofotoriprese, tavole per SkySurf, ecc) compresi i danni provocati a terzi o a beni di terzi dagli oggetti stessi;
- Per i lanci eseguiti da mongolfiera sempreché siano effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti ove esistenti;
- Per i lanci accidentali e/o effettuali in condizioni di emergenza

Art . 2 – Rischi esclusi

Oltre alle esclusioni dell'art. 3 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:

- a) Determinati da dolo dell'Assicurato o da tentativi di primato non autorizzati dalla F.A.I. o da un Ente o Organismo riconosciuto dalla F.A.I.;
- b) Determinati dall'assicurato in violazione delle norme di legge;
- c) Arrecati da persona non in possesso della prescritta certificazione di idoneità psico fisica all'esercizio dell'attività di paracadutismo rilasciata dagli Organi competenti per Legge;
- d) Arrecati da persona che svolga l'attività di paracadutismo senza il controllo e la direzione di enti legalmente autorizzati ove previsto e senza essere in possesso del regolare brevetto e/o attestato e/o licenza; sono tuttavia compresi, qualora venga prescelta idonea combinazione di garanzia di cui all'Art. 42, i sinistri verificatisi durante i lanci effettuati per il conseguimento della "ABILITAZIONE AL LANCIO" prevista e regolamentata della circolare SME 1400/1229 "Norme per lo svolgimento dell'attività aviolancistica di interesse militare" ed. 1998 e successive AA VV dello Stato Maggiore Esercito Ispettorato delle Armi di Fanteria e Cavalleria, nonché della "LICENZA DI PARACADUTISTA" sotto il controllo e la direzione delle persone autorizzate;
- e) Arrecati da persona sprovvista dell'obbligatorio paracadute ausiliario regolarmente omologato e/o certificato dalla Casa Costruttrice o da altro Ente in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e, per i lanci

intenzionali in acqua, non equipaggiato di u sistema individuale idoneo al galleggiamento;

- f) Provocati in occasione di lancio effettuato da quota:
-inferiore ai 400 metri sul livello del suolo per i lanci effettuati sotto controllo militare (eccetto i lanci accidentali e quelli effettuati in condizioni di emergenza)
-inferiore ai 750 metri sul livello del suolo per gli altri lanci (eccetto i lanci accidentali e quelli effettuati in condizioni di emergenza).

A parziale deroga dell'art.1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione della polizza di Responsabilità Civile del Paracadutista n. 0180 5105308.66 viene estesa la garanzia al passeggero trasportato per i lanci effettuati con paracadute biposto denominato "tandem".

Pertanto l'assicurazione vale nei limiti del massimale di garanzia anche per i danni corporali involontariamente cagionati al passeggero, trasportato sul paracadute biposto denominato "tandem", di cui sia chiamato a rispondere l'Assicurato ai sensi di legge, verificatisi dal momento dell'imbarco all'arrivo a terra, anche se non è stato effettuato il lancio, compresi gli urti in volo , con l'esclusione dei danni arrecati dal paracadutista sprovvisto della qualifica di pilota tandem o equivalente titolo estero, qualora in possesso di licenza estera, come previsto dalla legge vigente .

Deducibilità dell'indennità per infortunio

La Società risponde dei danni alla persona del passeggero nei limiti della differenza tra il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità e l'indennità spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazione contro gli infortuni stipulato in abbinamento alla presente polizza.

Emesso in triplo in PISA li 17/03/2014

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 8 (Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro)

Art. 10.1 (Eventuale risoluzione del contratto dopo ogni denuncia di sinistro).

IL CONTRAENTE

Il Sottoscritto dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto dalla Società la NOTA INFORMATIVA, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995 n. 175.

IL CONTRAENTE

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
DELLA SCUOLA DI PARACADUTISMO**

Polizza N° Agenzia di **PISA CENTRO** Sostituisce la Polizza N°

Contraente SCUOLA DI PARACADUTISMO (Cod. Fisc./part. IVA) ...
Domiciliat a in c.a.p.

Assicurato (Cod. Fisc./part. IVA)
Domiciliato c.a.p.

Durata dell'Assicurazione: dalle ore 24 del alle ore 24 del

Assicurazioni prestate :

l) responsabilità della scuola di paracadutismo

Massimale

L'assicurazione vale fino al massimale di **Euro 1.500.000,00** con sottolimito di
€ 300.000,00 per danni arrecati a persone/animali/cose per ogni sinistro .

L'AGENTE

Premio da pagare

Soluzione unica di € (di cui € per imposta)

Quietanza

La prima rata di premio di € (di cui € per imposta)
è stata pagata a mie mani oggi

L'agente

DEFINIZIONI

Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:

2. **Aeromobile:** la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti.
5. **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
6. **Contraente:** il soggetto che stipula il contratto.
7. **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
8. **Lanci speciali:** sono considerati speciali, così come definiti dalle vigenti norme di legge, i lanci in tandem, agonistici, di pubblico spettacolo, notturni, da alta quota nonché i lanci effettuati con atterraggio intenzionale in acqua o a meno di 500 metri da corsi o specchi di acqua pericolosi.
9. **Manifestazione aerea:** l'avioraduno, la mostra aeronautica o la manifestazione di volo a vela o di aeromodellismo autorizzata dalle competenti autorità vi sia o meno l'esibizione di apparecchi in volo.
10. **Massimale:** il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di assicurazione.
13. **Organizzatore di manifestazioni aeree:** il soggetto che assume l'incarico di organizzare la manifestazione aerea e che viene a ciò autorizzato dalle competenti autorità.
14. **Paracadutista:** la persona - titolare della licenza di cui all'art. 59 del DPR 18/11/1988 n. 566 ovvero in addestramento per il conseguimento della stessa – che effettua lanci da aeromobili in volo.
15. **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.
16. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
17. **Società:** l'Impresa assicuratrice.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in Frontespizio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti nelle Condizioni Speciali, per:

- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o deterioramento di cose.

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b).

Art. 3 - Rischi esclusi

La Società non risponde:

I - dei danni verificatisi in occasione di:

- e) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- f) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- g) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- h) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
- c) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- d) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile impiegato per lo svolgimento delle attività assicurate (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), che siano attuati da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Proprietario o dell'Esercente;

II - dei danni causati da:

- a) trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche.

Art. 4 - Limiti territoriali

- 4.1 L'assicurazione vale entro i limiti geografici dell'Europa e dei Paesi mediterranei, nonché entro i limiti territoriali della Giordania, delle Isole Canarie e di Madeira e fra detti Paesi e territori
- 4.2 L'assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l'aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art. 3.

Art. 5 - Efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio

- 5.1 L'assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio successive.
- 5.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza.
- 5.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti da specifica Clausola di regolazione del premio.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

- 6.1 L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
- 6.2 Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

- 7.1 In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 cod. civ..
- 7.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
- 7.3 L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.

Art. 8 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato

- 8.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:
 - a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di cui al precedente art. 7;
 - b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.

8.3 Se l'inosservanza dell'obbligo di avviso di cui al precedente art. 7 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

- 9.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
- 9.2 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
- 9.3 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 10 - Recesso dal contratto - Anticipata risoluzione

- 10.1 Qualora l'Assicurato sia un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c., dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni.
- 10.2 Nei casi di recesso previsti dal precedente punto 10.1 ed in tutti gli altri casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

Art. 11 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

- 12.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
- 12.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

CONDIZIONI SPECIALI

Art. 1 - Descrizione del rischio

- 1.1 La Società si obbliga, nei termini previsti nelle Condizioni Generali e Speciali, a tenere indenne l'Assicurato - nella sua qualità di scuola di paracadutismo - di quanto questi sia tenuto a pagare per i danni cagionati a terzi nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico dalla scuola medesima, da istruttori e/o allievi.

- 1.2 L'assicurazione comprende altresì:
- a) la responsabilità della Scuola per i danni da questa cagionati agli allievi, nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico;
 - b) la responsabilità personale dei singoli allievi per i danni da questi cagionati a terzi, agli istruttori o ad altri allievi nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico;
 - c) la responsabilità personale degli istruttori per i danni da questi cagionati a terzi o agli allievi, nel corso delle attività di addestramento teorico-pratico.

Art. 2 - Rischi esclusi

Oltre alle esclusioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:

- a) determinati da dolo dell'Assicurato;
- b) determinati dall'Assicurato per violazioni intenzionali di leggi, regolamenti e norme di sicurezza;
- c) determinati da istruttori non in possesso di valide licenze ed abilitazioni ovvero - nel caso in cui l'Assicurato sia allievo paracadutista - da persona non in possesso del certificato medico di idoneità;
- d) determinati dall'esecuzione di tentativi di primato ;
- e) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Emesso inesemplari li,

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 8 (Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro)

Art. 10.1 (Eventuale risoluzione del contratto dopo ogni denuncia di sinistro).

IL CONTRAENTE

—

Il sottoscritto dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto dalla Società la NOTA INFORMATIVA, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995 n. 175.

IL CONTRAENTE